



**I.D.E.E.** S.r.l.

*Consulenze per la Sicurezza e la Qualità*

## **MACCHINE USATE VENDUTE COME PARTI DI RICAMBIO**

Spesso l'Utilizzatore si trova ad avere, NON IN SERVIZIO ma in magazzino, Macchine ed Impianti ferme (per motivi produttivi o per altri motivi) anche da parecchi anni (ad es. dal 1993).

Come si deve comportare nel caso di cessione di questi beni?

In prima battuta la Macchina / Impianto, può essere ceduta solo se conforme alle Disposizioni legislative e regolamentari prevenienti il 21 09 1996, secondo il:

### **D.P.R. 459/96, Articolo 11, comma 1:**

*1. Fatto salvo l'Articolo 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

### ***Ciò significa che la Macchina / Impianto in quanto tale deve essere sicura e basta***

Il proprietario di una macchina o di una linea può scegliere di vendere l'oggetto non più come apparecchiatura funzionante, ma smembrata in pezzi di ricambio?

La risposta richiede un approfondimento ed alcune considerazioni.

Nelle note seguenti viene fatta un'analisi analitica e certamente cautelativa, per fare sì che colui che cede la macchina/impianto come pezzo di ricambio, non possa essere ritenuto responsabile per aspetti relativi al D.P.R. 459/96 e alle note dell'Art. 71 del D. Lgs. 81/2008.

Il Fabbrikante/Utilizzatore, prima di scorporare la macchina e vendere i pezzi di ricambio, dovrà a sua tutela, documentare tutte le parti del dispositivo, così da dimostrare com'era l'oggetto prima della cessione.

Ad esempio, può essere necessario che vengano fatte delle foto:

- al telaio di sostegno della macchina,
- alle scale,
- alle passerelle, alle protezioni presenti
- ecc....

Queste parti dovranno essere consegnate al rottamaio e quindi mantenere traccia di bolle di consegna ecc. ecc..

Oppure le parti dovranno essere tagliate e con foto si dovrà attestare l'avvenuto taglio del materiale.

Veniamo ora alle parti vendute come ricambio:

Si devono tenere archiviate tutte le bolle di consegna e/o fatture di vendita dei pezzi, con inclusi i numeri di matricola, il modello e tutto ciò che identifica il dispositivo venduto come ricambio.

Si devono tenere archiviate tutte le foto delle sopraccitate parti.

Poiché le parti di macchine sono vendute come parti di ricambio, è necessario evidenziare al compratore che le parti non devono essere montate per costituire una macchina nuova, ma solo in sostituzione di apparecchiature vecchie e/o usurate.

Con questa linea guida comportamentale colui che cede le parti come ricambio, difficilmente sarà chiamato in causa dalle A.S.L. o dalle figure preposte; comunque anche se lo fosse, avrebbe tutte le carte in regola per dimostrare la propria correttezza ed il rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza della Macchina /Impianto oggetto della contestazione.